

PATTO DI COLLABORAZIONE COMPLESSO

"Progetto di Amministrazione condivisa per i Lavatoi della Valle Benedetta"

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ¹⁹ del mese di ^{APRILE} in Livorno,

Il Comune di Livorno -C.F. 00104330493 – con sede in Livorno, Piazza Civica 1, rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 56 dello Statuto del Comune, dal Dr. Giovanni Cerini, che sottoscrive il presente atto in nome e per conto dell'interesse esclusivo del Comune di Livorno, in esecuzione della delibera **G.C. n. 217 del 29/3/2024** di seguito per brevità indicato con il termine "Comune".

E

Il Sig. **Leonardo Lepori** - che sottoscrive il presente atto in qualità di presidente dell'Associazione Valle Benedetta APS, CF. 92130260497, di seguito indicato quale proponente, con sede in LIVORNO, Via della Valle Benedetta n.265.

PREMESSO CHE:

- La Regione Toscana ha approvato la legge regione Toscana n° 71 del 24 luglio 2020 Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto Regionale.
- con le modifiche apportate dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18-10-2001, al Titolo V della Costituzione e di queste all'articolo 118 c. 4, è stabilito che "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*".
- il principio di sussidiarietà orizzontale, o sociale, richiamato all'u.c. dell'art.118 Cost. introduce un diverso modello relazionale tra politica, pubblica amministrazione e cittadini passando da un rapporto verticale ad uno orizzontale in cui i cittadini, svolgono attività di interesse generale in forma sussidiaria e non sostitutiva, in cui entrambi i soggetti sono posti su un piano paritetico, condividendo il modo di amministrare da cui deriva il nuovo paradigma di "amministrazione condivisa";
- il Comune di Livorno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 224 del 19 ottobre 2017, poi modificata con la delibera n. 61 del 4.04.2019, ha approvato il "*Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani*" che, all'art. 2 "Definizioni" riconosce e definisce, tra gli altri, così come segue:
 - ✓ **l'Amministrazione condivisa:** la collaborazione tra cittadini e Comune di Livorno per la cura, la manutenzione, il recupero, la valorizzazione, l'abbellimento, rigenerazione, gestione condivisa e dei beni comuni urbani materiali e immateriali che, attuando il principio Costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e Amministrazione Comunale, nell'interesse generale, di condividere su un piano paritarie risorse e responsabilità.
 - ✓ **i Beni comuni urbani:** i beni mobili e immobili, materiali, immateriali che i cittadini e l'Amministrazione Comunale riconoscono essere funzionali al benessere generale e individuale, anche attraverso procedure partecipative, attivandosi di conseguenza, ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividerne la cura, la gestione, la rigenerazione, la promozione, l'organizzazione, attraverso l'amministrazione condivisa, al fine di garantire e migliorarne la fruizione collettiva.
 - ✓ **la Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni urbani a condizione che non si configuri come attività sostitutiva di servizi essenziali che debbano essere garantiti dal Comune. La proposta può essere spontanea **oppure formulata in risposta ad uno stimolo o avviso reso noto dal Comune in forma pubblica** al fine di garantire trasparenza, imparzialità e buon andamento della propria azione nel rispetto dei principi della Costituzione.
 - ✓ **il Patto di collaborazione:** l'accordo attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono, concordano e condividono, l'ambito e le modalità degli interventi, come definiti dal presente regolamento.

Considerato che i beni comuni rappresentano uno strumento tramite il quale è possibile perseguire l'interesse generale anche secondo quanto affermato dalla sentenza n. 3665/2011 della Cassazione SS. UU. secondo cui sono da ritenersi comuni i beni che "[...] prescindendo dal titolo di proprietà risultino, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e alla realizzazione dello Stato sociale".

RILEVATO CHE:

- il sig. Leonardo Lepori che sottoscrive il presente atto, in qualità di Presidente dell'Associazione Valle Benedetta Aps, con sede in Livorno, Via della Valle Benedetta n. 265, ha presentato una proposta di amministrazione condivisa acquisita con prot. n° 23552 del 15.02.2024, avente per oggetto "Proposta di patto di collaborazione per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani: Lavatoi della Valle Benedetta" ed il progetto sul bene immobile – prot. n. 41011 del 19.03.2024;
- Il bene comune di cui è oggetto la proposta sono **i Lavatoi della Valle Benedetta**;
- il Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio ha dato il proprio nulla osta tecnico al proseguo dell'istruttoria per la proposta di cui sopra – prot. n. 25554 del 20.02.2024;
- La proposta è stata oggetto di pubblicazione nella rete civica dal giorno 22/02/2024 al giorno 07/03/2024;
- Nel periodo di pubblicazione della proposta non sono pervenute manifestazioni di interesse, suggerimenti, contributi od osservazioni atte a far emergere effetti pregiudizievoli o condizioni ostative in merito a suddetta proposta;
- La proposta è stata favorevolmente accolta con delibera di G.C. n. _____ del _____.

*Tutto ciò premesso e considerato
Si concorda e si sottoscrive il presente Patto di Collaborazione*

ART. 1 - OBIETTIVI ED AZIONI DI CURA CONDIVISA

1. Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione sussidiaria tra il Comune di Livorno ed Associazione Valle Benedetta Aps per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati e di seguito declinati.
2. Il proponente svolgerà un intervento di recupero e messa in sicurezza del bene al fine di renderlo fruibile alla collettività, anche attraverso la predisposizione di un eventuale servizio igienico e di un patio esterno (come indicato negli allegati parte integrante e sostanziale) secondo le modalità manutentive e di recupero che verranno concordate con la Pubblica Amministrazione per la realizzazione di un centro di conoscenza delle colline livornesi e di aggregazione sociale, che possa essere un riferimento per il numeroso pubblico che si reca a Valle Benedetta in qualità di camminatori, escursionisti, arcieri, botanici, ciclisti provenienti da diverse zone dell'Italia.

ART. 2 - IMPEGNI DEL CITTADINO ATTIVO

1. Il cittadino attivo si impegna pertanto a realizzare le attività di seguito indicate:
 - Intervento di recupero e messa in sicurezza del bene al fine di renderlo fruibile alla collettività;
 - Riqualificazione, cura e valorizzazione del bene anche attraverso la eventuale predisposizione di un servizio igienico e di un patio esterno;
 - Creazione di un centro di conoscenza delle colline livornesi e di aggregazione sociale, che possa essere un riferimento per il numeroso pubblico che si reca a Valle Benedetta in qualità di camminatori, escursionisti, arcieri, botanici, ciclisti provenienti da diverse zone dell'Italia.
1. Il proponente nello svolgimento delle attività si impegna come segue:
 - mettere a disposizione volontari disponibili e idonei, anche a rotazione tra loro ove e se possibile, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Patto in numero adeguato allo svolgimento degli interventi previsti;
 - assumersi l'onere delle spese relative alle attività di riqualificazione, cura, valorizzazione e manutenzione del bene;

- comunicare al Comune i soggetti aderenti al presente "patto" qualora differenti dal legale rappresentante di cittadini attivi associati o singoli diversi dai soggetti rappresentanti dei firmatari del presente patto di collaborazione;
- coinvolgere i volontari che hanno le conoscenze tecniche e pratiche necessarie per la realizzazione delle attività;
- fornire al Comune una rendicontazione annuale delle attività svolte;
- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione;
- vigilare sulle attività svolte dai volontari al fine di evitare eventuali danni subiti dagli stessi a seguito di infortuni o causati a persone e cose manlevando il Comune di Livorno da qualsiasi responsabilità;

ART. 3 - IMPEGNI DEL COMUNE E FORME DI SOSTEGNO

1. Il Comune si impegna a:
 - consegnare formalmente l'immobile oggetto del presente patto;
 - consentire l'utilizzo non oneroso dell'immobile oggetto del presente accordo per tutto il periodo di validità del presente patto di collaborazione;
 - fornire al Cittadino attivo le informazioni e le indicazioni ritenute utili per il proficuo svolgimento delle attività mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
 - promuovere sulla Rete Civica, nelle forme ritenute più opportune, nella sezione dedicata ai "Beni Comuni", un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta con il presente patto, sui contenuti e le finalità del progetto, al fine di promuovere ed incentivare iniziative analoghe per l'amministrazione condivisa dei beni comuni.

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

1. Le parti si impegnano ad operare in uno *spirito di leale collaborazione* per la migliore realizzazione della proposta, conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, economicità e trasparenza ed ispirando le proprie relazioni al principio della piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.
2. Le attività sono realizzate dall'Associazione Valle Benedetta APS a proprie spese.
3. Per tutte le attività di cui al presente patto, il Comune non corrisponderà alcun compenso, corrispettivo o indennità di sorta al proponente.

ART. 5 - RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE, VIGILANZA E RESPONSABILITA'

1. I cittadini attivi si impegnano a fornire una relazione annuale, ed una relazione alla conclusione della durata del patto, nelle quali siano indicate le attività svolte, il numero dei partecipanti, lo stato iniziale e finale dei luoghi oltre a quanto ritenuto necessario e opportuno dagli stessi.
2. Il Comune ha facoltà di effettuare la vigilanza sulla realizzazione delle attività svolte tramite sopralluoghi per verifiche e successive valutazioni e di chiedere una rendicontazione in qualsiasi momento al fine di verificare il perseguimento di finalità di interesse generale e delle modalità di esecuzione delle stesse.
3. Il proponente che sottoscrive e aderisce al presente patto assume tutti gli obblighi e responsabilità per le attività svolte dai volontari stessi, compresa la tutela ed il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza stabilite dall'ordinamento confermando che tutte le attività dei volontari saranno svolte in modo strettamente personale e spontaneo da parte dei cittadini attivi come definiti all'art 2 lett. d) del "Regolamento".
4. I volontari facenti parte delle associazioni impegnati nelle attività previste dal presente patto saranno coperti da assicurazione contro infortuni, malattie e per responsabilità civile verso terzi con oneri a carico delle associazioni stesse.

ART. 6 - DURATA, SOSPENSIONE, REVOCA, RINNOVO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il presente Patto di Collaborazione, della durata di **15 anni** dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. E' onere dei cittadini attivi dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

3. Il presente accordo può altresì essere revocato dal Comune in caso di violazione o inadempienza di quanto concordato, per ragioni di ordine pubblico, per esigenze di tutela della salute e sicurezza dei cittadini, per esigenze di pubblico interesse rilevate ed accertate dal Comune e senza che il proponente possa avviare azioni di rivalsa o vantare, a qualunque titolo, richieste di rimborso all'Amministrazione Comunale per eventuali variazioni delle attività previste o programmate.
4. Analoga facoltà di cui al precedente può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione scritta da inviare al Comune di Livorno entro 30 (trenta) giorni dalla interruzione anticipata delle attività sia parziali che complessive.
5. Alla scadenza prevista al comma 1 del presente articolo, il patto potrà essere rinnovato per un periodo da stabilire, previa verifica e accordo tra le parti.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERLOCUTORI

1. Il presente patto è affidato alla gestione del Settore "Attività Culturali, Turismo, Musei e Fondazioni" come interlocutore dei cittadini attivi per le fasi attuatorie concordate e pattuite.
2. Al fine della realizzazione degli interventi di cura, valorizzazione e manutenzione del bene il Settore gestore del patto potrà avvalersi della collaborazione dei Settori tecnici per le verifiche necessarie.

ART. 8 - CONTROVERSIE

1. Qualora insorgano controversie tra le parti sottoscrittenti il Patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti al Comitato di Conciliazione di cui all'art. 18 del Regolamento e composto da tre soggetti: uno designato dal proponente, uno dall'Amministrazione Comunale ed uno di comune accordo, al quale, in caso di contese, possono rivolgersi oltre ai sottoscrittori del Patto, anche soggetti terzi cointeressati dal "Patto" medesimo.
2. Il Comitato di Conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

1. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Livorno.
2. Per gli aspetti di carattere pubblicistico sarà competente il T.A.R. della Toscana.

ART. 10 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Patto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs n.117/2017 (CTS) Art.82. È registrabile solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 che ha novellato il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali") adeguandolo alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e delle "Disposizioni di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dati, Regolamento UE 2016/679 è effettuato secondo le modalità di cui all'informativa di cui al Regolamento U.E. 2016/679 allegata alla Proposta di amministrazione condivisa per patto di collaborazione complesso sottoscritta dal proponente e riportata in calce al presente accordo.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme del "Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani", al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, regionali e nazionali vigenti in materia.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Consolve s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021)

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono Responsabili del trattamento di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento "Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Firma del proponente

SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI
TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI
DIRIGENTE Dott. GIOVANNI CERINI

Giuseppe Cerini
Francesco Fozzi

